



Delibera della Giunta Regionale n. 269 del 14/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

**APPROVAZIONE CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA VENATORIA 2016-2017.
CON ALLEGATI**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 08 Pesca, Acquacoltura e caccia della Direzione Generale 06 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD, a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la L. 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18 dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 - stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all' intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 36 della medesima Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 ha introdotto alcune innovazioni nelle norme per la gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. L'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente 79/409/CEE) direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- e. l'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche all'articolo 18 della L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", tra l'altro, in particolare, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- g. la "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" a cura della Commissione Europea (2008), fornisce utili indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- h. l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha elaborato il documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" (2010) di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle Regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- i. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023, è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 21.12.2012, n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013 ;

TENUTO CONTO che

- a. l'art.18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i. stabilisce la possibilità, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1°settembre, subordinata al rispetto dell'arco temporale 1 settembre – 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-

- venatori;
- b. il medesimo art. 18, comma 2, della L. 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, prevede inoltre la possibilità per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere (vincolante) dell'ISPRA;
 - c. del documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori"* citato in premessa, in cui l'ISPRA evidenzia che i limiti temporali indicati nei *"Key concepts"* sono quelli massimi consentiti, lasciando impregiudicata la possibilità per le Regioni di adottare calendari venatori con vincoli temporali più restrittivi di quelli previsti all'interno della Guida, in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.);
 - d. di quanto riportato ai paragrafi 2.6, 2.7.2, e 2.7.9 del documento, citato in premessa, *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*, di seguito per brevità denominato *"Guida alla disciplina della caccia"*, in particolare:
 - i. al paragrafo 2.6 dove, tra l'altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
 - ii. al paragrafo 2.7.2 in cui è specificato: *"i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione pre nuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decenni. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine della riproduzione o inizio della migrazione pre nuziale è considerato potenziale o "teorico", dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come "reale";*
 - iii. al paragrafo 2.7.9 ove è specificato: *"tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2)."*
 - e. della nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, ad oggetto *"Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, inviata all'Associazione FEDERCACCIA e da questa inoltrata all'UOD 52.06.08. della DG per le politiche agricole, alimentari e forestali – già Settore Foreste Caccia e Pesca - in cui, tra l'altro, è stabilito che:
 - i. il documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori"* elaborato dall'ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati *"Key concepts"* e *"Guida alla disciplina della caccia"* con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
 - ii. "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento *"Key concepts"*, possibilità questa prevista anche dalla *"Guida alla disciplina della caccia"*;
 - iii. è preferibile prevedere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio piuttosto che consentire l'attività venatoria di questa specie nel mese di settembre, in quanto sarebbero interessate le popolazioni nidificanti in Italia, in uno stato di conservazione meno favorevole di quelle in transito a febbraio;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L. R. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. nella seduta del 29 marzo 2016 e del 27 maggio 2016 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2016/2017, predisposto dall'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia;
- b. la suddetta proposta di calendario venatorio 2016/2017 è stata modificata, alla luce delle indicazioni emerse nella seduta del C.T.F.V.R. del 29 marzo 2016, le cui risultanze sono state

trasfusa in un verbale agli atti della UOD Pesca Acquacoltura e Caccia, ed è stata poi inviata all'ISPRA, con nota n. 294319 del 29.04.2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della L. 157/1992;

- c. l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere in data 17/5/2016, prot. n. 28845, nel quale rappresenta che nella bozza di Calendario venatorio alcune scelte *“non [sono] condivisibili sotto il profilo tecnico scientifico in considerazione del quadro normativo vigente,”* e manifesta il proprio sfavorevole avviso perché tali scelte sono discordanti con le indicazioni riportate nel documento *“Guida per la stesura dei calendari venatori”* allegato al parere medesimo;
- d. nel medesimo parere l'ISPRA ha parimenti evidenziato che *“sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata”*;

RITENUTO, sulla base della proposta di calendario venatorio regionale 2016-2017 e del documento *“Relazione istruttoria al calendario venatorio per l'annata 2016-2017”*, a cui si rinvia *per relationem*, predisposti dall'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia, di:

- a. recepire parzialmente le osservazioni dell'ISPRA contenute nel citato parere del 17.05.2016, discostandosi per le ulteriori osservazioni con la relativa indicazione delle ragioni, ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *“il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere* (per tutte, TAR Lazio - Roma – sent. n. 2443/2011);
- b. non conformarsi all'osservazione del citato parere ISPRA relativa all'apertura della caccia per alcune specie, **alla terza domenica di settembre** anziché al 1° ottobre, per le seguenti motivazioni:
 - i. l'articolo 18, comma 1, lett. a) e b), della legge 157/1992 stabilisce per tali specie la possibilità di aprire la caccia alla terza domenica di settembre, vietando l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - ii. il documento di riferimento relativo a tali periodi, il *“Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”* non evidenzia per tali specie, la sovrapposizione tra il periodo successivo alla terza domenica di settembre ed i citati periodi di limitazione;
 - iii. il documento ISPRA *“Guida per la stesura dei calendari venatori”* evidenzia, in proposito, che l'attività venatoria durante l'autunno e la prima parte dell'inverno tende ad interessare giovani adulti e ad essere sostitutiva rispetto alla mortalità naturale; per tale aspetto risulta meno impattante di quella nel periodo tardo invernale che sottrae alla popolazione individui adulti pronti per la riproduzione;
 - iv. in conformità alle indicazioni contenute nel paragrafo 2.6.24 della *“Guida alla disciplina della caccia”*, nella proposta di calendario venatorio regionale 2016-2017, sono state raggruppate tutte le specie cacciabili di aspetto simile, che utilizzano gli stessi tipi di habitat negli stessi periodi di tempo, inoltre per tali gruppi è stata prevista la stessa data di apertura della caccia, in modo da evitare sovrapposizioni con periodi non consentiti.
- c. non conformarsi all'osservazione relativa all'apertura della caccia per le specie **Quaglia, Germano Reale, Gallinella d., Folaga, Alzavola, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Fagiano**, alla terza domenica di settembre anziché al 1° ottobre, per la seguente motivazione:
 - v. l'articolo 18, comma 1, lett. a) e b), della legge 157/1992 stabilisce per tali specie la possibilità di aprire la caccia alla terza domenica di settembre, vietando l'esercizio venatorio, per ogni singola

- specie, durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è, come già evidenziato, stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787 ed è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza, di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
- i. il documento di riferimento relativo a tali periodi, il *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* non evidenzia per tali specie la sovrapposizione tra il periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, senza usufruire della decade di sovrapposizione teorica;
 - ii. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che l'attività venatoria su tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con i periodi indicati dal documento "Key Concepts";
 - iii. sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti delle specie acquatiche non cacciabili, ovvero nei casi in cui questa avviene occasionalmente, nel paragrafo 2.6.24 della *"Guida alla disciplina della caccia"*, che esiste la disponibilità e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione *"gli Anatidi selvatici della Campania"* (Maurizio Fraissinet e Vincenzo Cavaliere - ASOIM Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, anno 2009), riporta che delle 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è regolare, tutte sono protette, e delle 31 zone in cui la sosta è occasionale, 18 di esse sono precluse alla caccia;
 - iv. il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2023 evidenzia in figura 12 la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori;
- d. non conformarsi all'osservazione relativa all'apertura della caccia per la **specie Fagiano** alla terza domenica di settembre anziché al 1° ottobre, per la seguente motivazione:
- i. il Piano Faunistico venatorio regionale 2013-2023, stabilisce in Regione Campania l'assenza del Fagiano nelle aree non precluse alla caccia, dove la sua presenza è dovuta esclusivamente alle immissioni a scopo venatorio (Fraissinet e Mastronardi, Ed. 2010);
 - ii. il Calendario 2016/2017 consente la caccia libera a tale specie solo dal 1° ottobre, in quanto nel periodo che va dalla terza domenica di settembre fino al 29 settembre e dal 30 novembre, il prelievo è subordinato al rispetto di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., che effettuano immissioni a scopo venatorio nell'ordine di decine di migliaia di unità, sia da parte di riproduttori che di individui "pronta caccia", oggetto del prelievo anticipato;
- e. non conformarsi all'osservazione relativa all'anticipazione della chiusura della caccia al 30 gennaio anziché al 19 gennaio per le **specie Germano Reale, Gallinella d, Folaga Alzavola, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Beccaccino, Frullino**, per le seguenti motivazioni:
- vi. la legge 157/1992 - l'articolo 18, comma 1, lett. a) e b), stabilisce per tali specie la possibilità di aprire la caccia alla terza domenica di settembre, vietando l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012, n. 787, ed è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - v. il documento di riferimento relativo a tali periodi, il *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* non evidenzia per tali specie la sovrapposizione tra il periodo di caccia stabilito dal

- calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, senza usufruire della decade di sovrapposizione teorica;
- vi. il documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori” evidenzia che l’attività venatoria su tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con i periodi indicati dal documento “Key Concepts”;
- vii. sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti delle specie acquatiche non cacciabili, ovvero nei casi in cui questa avviene occasionalmente, nel paragrafo 2.6.24 della “Guida alla disciplina della caccia”, che esiste la disponibilità e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione “gli Anatidi selvatici della Campania” (Maurizio Fraissinet e Vincenzo Cavaliere - ASOIM Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, anno 2009), riporta che delle 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è regolare, tutte sono protette, e delle 31 zone in cui la sosta è occasionale, 18 di esse sono precluse alla caccia;
- viii. il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2023 evidenzia in figura 12 la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori;
- f. non conformarsi all’osservazione relativa all’anticipazione della chiusura della caccia al 10 gennaio, anziché come previsto nel Calendario al 30 gennaio, per la **specie Tordo sassello, al 19 gennaio, anziché al 10 gennaio, per il Tordo Bottaccio e Cesena**, per le seguenti motivazioni:
- i. la legge 157/1992 all’articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. Come già rilevato, la medesima norma subordina l’autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, ed è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell’Ambiente;
- ii. il documento “Guida alla disciplina della caccia” - paragrafo 2.7.2 - stabilisce che i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è considerato potenziale o “teorico”, e che pertanto, come indicato al successivo paragrafo 2.7.9 è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
- iii. l’Ispra con nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, recante “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, conferma la suddetta possibilità, ribadendo, tra l’altro, che “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia”;
- iv. nella pubblicazione dell’INFS “Relazione tecnico scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” (2004) si rileva che la maggior parte dei lavori scientifici italiani utilizzati per l’individuazione delle decadi per le tre specie di Turdidi in parola riportano che la migrazione pre-nuziale inizia dalla fine del mese di gennaio;
- g. non conformarsi all’osservazione relativa all’anticipazione della chiusura della caccia alla specie **Quaglia** il 30 novembre, anziché il 31 ottobre, per la seguente motivazione:
- h. la legge 157/1992 all’articolo 18 dispone per tale specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 dicembre, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l’autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, dopo essere stato

sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;

- i. il documento di riferimento relativo a tali periodi, il *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"*, non evidenzia per tale specie alcuna sovrapposizione tra la chiusura del periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione anche senza usufruire della decade di sovrapposizione teorica;
 - ii. il documento ISPRA *"Guida per la stesura dei calendari venatori"* evidenzia che l'attività venatoria su tale specie compresa tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con i periodi indicati dal documento *"Key Concepts"*;
 - iii. il periodo venatorio fissato per la quaglia nel calendario (dalla terza domenica di settembre a fine novembre) è in linea con le indicazioni del documento *"European Union Management Plan 2009-2011 of Common Quail"* (2009) della Commissione Europea, in merito agli obiettivi e risultati da raggiungere; il piano tra l'altro riporta che la stagione di caccia deve essere concordante con le informazioni sul periodo riproduttivo come definito nel documento *"Period of reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in the EU"* (2004) (seconda decade di aprile – terza decade di maggio);
- i. di non conformarsi all'osservazione relativa all'anticipazione della chiusura della caccia alla specie **Beccaccia** il 19 gennaio, anziché il 31 dicembre, per le seguenti motivazioni:
- j. la legge 157/1992 all'articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 30 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, ed è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - i. il documento di riferimento relativo a tali periodi *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* non evidenzia per tale specie un rischio di sovrapposizione reale tra la chiusura del periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, usufruendo della decade di sovrapposizione teorica di cui al citato paragrafo 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia ...";
 - ii. l'ISPRA nella nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, recante *"Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, conferma tale possibilità, tra l'altro, ribadendo che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia"*;
 - iii. il documento ISPRA *"Guida per la stesura dei calendari venatori"* si esprime sulla possibilità di chiudere l'attività venatoria su tale specie, tra le altre, prima della fine del mese di gennaio (cfr. pag 3);
 - iv. come suggerito dall'ISPRA nel medesimo documento, è stato previsto nel Calendario un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (neviccate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti);
 - v. la tendenza della popolazione europea della specie in questione è valutata stabile, sulla base di pubblicazioni scientifiche (Wetlands International, 2006 e Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009);
 - vi. in Campania la specie non è iscritta nella Lista Rossa regionale *"Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania"* (2013), e pertanto essa sarebbe da annoverare tra le **"specie non minacciate"** (LC – Least Concern), prevista dall'IUCN;

- vii. in Italia la *"Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia"* (2012) ritiene i dati insufficienti per una classificazione dello status della specie, indicando che, tuttavia, a livello globale, la specie rientra nella classe LC - **"a minor rischio"**, sverna regolarmente e il numero di individui svernanti è considerato piuttosto elevato, anche se è sottoposto a pressione venatoria (Brichetti e Fracasso 2004); il documento, infine, si esprime in termini di "possibilità" dell'influenza della caccia, sullo status della popolazione nidificante non migratrice;
- viii. la *"Guida alla disciplina della caccia"* ammette che alcuni studi specifici e dati più recenti hanno messo in discussione l'inclusione della beccaccia tra le specie con uno stato di conservazione insoddisfacente nell'Unione europea; secondo il progetto di piano di gestione comunitario (Y. Ferrand, e F. Gossmann, *Elements for a Woodcock Management Plan*, in *Game and Wildlife Science*, vol. 18(1), marzo 2001, pagg. 115-139), e che il numero di beccacce nidificanti in Europa è considerato stabile o in aumento in tutti gli Stati membri);
- ix. la disciplina contenuta nella legge regionale n. 26/2012 e s.m.i. (articolo 24, comma 3), modificata dalla L.R. n. 12/2013, prevede la limitazione dell'orario di caccia per la specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), dalle 7,30 alle 16,00;
- k. di **conformarsi** all'osservazione relativa all'esercizio dell'attività venatoria nelle zone umide, prevedendo che essa, a partire dal 21 gennaio, possa svolgersi esclusivamente da appostamenti, collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici e dalle pareti rocciose o parzialmente tali.
- l. in merito all'osservazione contenuta nel parere ISPRA per la **lepre comune**, secondo cui la pianificazione del prelievo dovrebbe basarsi non solo sull'analisi dei dati di carniere ma anche sulle informazioni ottenute da censimenti o stime d'abbondanza della specie, si evidenzia che la pertinente previsione del Calendario 2016/2017 è stata determinata tenendo conto dei ripopolamenti effettuati e del prelievo delle precedenti annate venatorie.
- m. di stabilire per **la fauna stanziale: cinque capi** complessivi per giornata per la specie cinghiale, **due capi** per giornata per **la specie volpe e fagiano**, il cui prelievo è subordinato per quest'ultima specie alla compatibilità con i piani di prelievo approvati dagli A.T.C., **un capo**, a giornata, per **lepre, starna e coniglio**, il cui prelievo è subordinato per queste ultime due specie alla compatibilità con i piani di prelievo approvati dagli A.T.C. Il **prelievo stagionale** per la fauna stanziale non dovrà superare i **10 capi** per la lepre e i **5 capi** per la starna e per il coniglio;
- n. di stabilire per **fauna migratoria: venti capi** complessivi a giornata (**quindici capi**, nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: **quindici capi**, per merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; **dieci capi** per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; **cinque capi** per pavoncella, quaglia e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; **tre capi** per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio sono previsti ulteriori limiti di carniere per le seguenti specie: beccaccia **due capi**, quaglia e tortora **tre capi**;
- o. di stabilire per il **prelievo stagionale** della fauna migratoria che esso non deve essere superiore a: **25 capi** per la pavoncella, quaglia e tortora; **15 capi** per codone e porciglione; venti capi per beccaccia; cinquanta capi per allodola;
- p. **periodo di addestramento ed allenamento cani**

Per quanto concerne la parte del citato parere dell'ISPRA relativa al periodo di addestramento ed allenamento dei cani si evidenzia che l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22, comma 1, e 24, comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e dal Regolamento *"Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento, adottato con Decreto del Presidente Giunta Regionale del 22 settembre 2003, n. 627.*

Tali attività, sulla base della disciplina richiamata, sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Alle Province è consentita la possibilità, con provvedimento della Giunta, di autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni antecedenti l'apertura della caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte, subordinata all'accertamento dell'assenza di esemplari di fauna selvatica, in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.

La medesima disciplina, nell'intento di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, abilita le Amministrazioni Provinciali ad interdire tali attività nelle zone in cui sono ancora presenti fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi; per gli addestratori che rilevino la presenza di fauna in riproduzione e/o di esemplari non maturi, è stabilito l'obbligo immediato di interrompere le attività e di segnalare la zona interessata all'Ufficio caccia della Provincia competente.

q. mobilità del cacciatore

Per quanto attiene il rilievo circa la possibilità, di prevedere un'ampia mobilità per l'esercizio della caccia migratoria, si osserva che, in base alla vigente disciplina regionale, la mobilità dei cacciatori è limitata al 10% dei cacciatori ammissibili in ogni ambito di caccia, fatta eccezione per l'ATC aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in cui la caccia è consentita ai soli residenti.

La pertinente disciplina della L.R. n. 26/2012, modificata e integrata dalla L.R. n. 12/2013, stabilisce: *"I cacciatori ammessi in un ATC della Campania per l'intera stagione venatoria..... possono esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, in altri ATC, a scelta, per cinquanta giornate; tale diritto è subordinato per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera."* (art. 36, comma 2 quinquies).

Il comma 3 dello stesso articolo consente alla Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale e sentiti gli organi di gestione, di determinare per ciascun ATC:

a) il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l'indice di densità venatoria minima, come indicato dal Ministero competente, all'estensione del territorio agro-silvo-pastorale dell'ATC;

... omissis ...

d) il numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, come previsto al comma precedente, in misura non inferiore al 10 per cento del totale di cui alla lettera a);

e) le regole per l'accesso dei cacciatori senza residenza venatoria, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria;

... omissis ...

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 520 del 09/12/2013, ha fissato:

- il numero complessivo di cacciatori ammissibili per ogni ATC e il numero massimo di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, nella misura massima del 10% del numero complessivo di cacciatori ammissibili per ogni ambito;
- le regole per l'accesso senza residenza venatoria agli A.T.C. della Campania, per periodi inferiori alla stagione di caccia, il tutto tramite prenotazione, sulla base di elenchi formati secondo il criterio cronologico; ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria non sono ammesse prenotazioni che eccedono il numero di posti riservati.

- r. di conformarsi all'osservazione dell'ISPRA, alla stregua della quale il cacciatore è tenuto ad annotare sul tesserino ogni singolo capo di selvaggina (la sigla della specie), immediatamente dopo l'abbattimento ed il recupero, sia per le specie stanziali che per quelle migratorie;

s. Divieti in Aree Natura 2000

Per quanto riguarda le notazioni del parere ISPRA (Allegato 2) relative ai siti della Rete Natura 2000 si rappresenta che la disciplina di riferimento è contenuta nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 2295 del 29.12.2007, nonché nelle previsioni del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009, in base ai quali in Regione Campania:

- Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- Per tutte le ZPS vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (Allegato 5), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

... *omissis*

Per quanto concerne la sottoposizione a V.I. della caccia nella Rete natura 2000, come già evidenziato in altre parti del presente provvedimento si ribadisce che il Piano Faunistico Regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con la Delibera G.R. del 21.12.2012, n. 787, a seguito della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza, giusto Decreto Dirigenziale n. 565 del 4/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente.

t. di conformarsi alle prescrizioni relative al parere dell'ISPRA circa l'annotazione dei capi abbattuti, adeguando il tesserino venatorio in uso in Regione Campania, approvato con la Delibera Giunta Regionale n. 328 del 10.07.2012, mediante un nuovo modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania, secondo un nuovo modello di tesserino per l'esercizio venatorio predisposto dalla UOD Pesca, Acquicoltura e Caccia (*Allegato 8 alla presente Deliberazione*), che modifica la parte riguardante l'annotazione dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio, a decorrere dalla stagione 2016/2017, in conformità al decreto dirigenziale del 4.11.2015, n. 486, da utilizzare da parte di ciascun cacciatore è esclusivamente quello telematico, generato dal sito www.campaniacaccia.it, la cui sperimentazione provvisoria è già avvenuta nella stagione 2015/2016; le modalità di rilascio del tesserino sono contenute nell'allegato Calendario, nel paragrafo **Uso del tesserino regionale**.

RILEVATO che nella citata nota dell'ISPRA del 20.4.2015 non si rinvenivano rilievi o osservazioni in merito al posticipo dei termini della stagione venatoria per il Colombaccio e la Cornacchia grigia, stabilita al 10 febbraio 2016, prolungamento che pertanto è da ritenere condiviso dall'Istituto;

RITENUTO, in considerazione della possibilità assegnata alle Regioni, ai sensi e per gli effetti, dall'articolo 18, comma 2 della L. 157/92, e dei relativi limiti:

- a. di traslare il periodo del prelievo al **colombaccio** affinché tale periodo abbia inizio il 1° ottobre 2016 e termine il 9 febbraio 2017, imponendo per il periodo 1 gennaio/9 febbraio 2017, esclusivamente la caccia da appostamento e un carniere giornaliero massimo di 5 capi;
- b. di vietare per il periodo 21 gennaio/9 febbraio 2017 gli appostamenti, a meno di cinquecento metri dalle zone umide, frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose;

RITENUTO inoltre in virtù delle competenze attribuite alla Giunta Regionale dall'articolo 17, comma 1, della L. R. 9 agosto 2012, n.26 e s.m.i.:

- a. di dover vietare per l'intera annata venatoria l'attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché sulla base delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale, consolidate nella Regione: cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), coturnice (*Alectoris graeca*) e moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*);
- b. di dover vietare, infine, l'attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario ai paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92;

VISTA la versione definitiva del Calendario venatorio 2016-2017, allegato 1, completo di tavole grafiche per aree percorse dal fuoco, valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS, predisposto dalla U.O.D. Pesca Acquacoltura e Caccia, unita alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale, che prevede, tra l'altro:

- a. il periodo di preapertura della caccia per i giorni 1, 4 e 7, settembre 2016 esclusivamente da appostamento per la specie tortora e per i giorni 1, 4, 7, 11 e 14 settembre esclusivamente da appostamento per la specie gazza e ghiandaia (per queste specie il periodo di prelievo non supera l'arco temporale massimo per esse previsto);
- b. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2016 al 9 febbraio 2017 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili;
- c. il carniere giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
- d. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carniere per le aree Natura 2000;
- e. le specie protette temporaneamente (coturnice, cervo, daino, capriolo, moretta);
- f. il divieto di caccia anche per le specie non riportate nei paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se inserite tra quelle cacciabili all'art. 18 della L. 157/1992;
- g. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del martedì e venerdì);
- h. l'orario di caccia;
- i. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- j. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- k. le disposizioni per le aree NATURA 2000;
- l. la regolamentazione relativa a:
 - i i divieti e prescrizioni;
 - ii la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 853/2004;
 - iii l'uso del tesserino venatorio, con riferimento, inoltre, al rimborso della tassa di concessione regionale al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
 - iv il controllo delle popolazioni di cinghiali;
 - v il controllo del bracconaggio;
 - vi l'accesso dei cacciatori alle aree contigue dei parchi nazionali;

DATO ATTO che tutti i vincoli previsti dalla L. r. 26/2012, modificata dalla L. r. 12/2013 e dalla L.157/1992 sono rispettati, anche in merito al periodo di caccia per le specie oggetto di posticipo, che non supera l'arco temporale massimo per esse previsto, e sul quale l'ISPRA, non esprime osservazioni di segno contrario;

RILEVATO che

- a. la proposta di calendario venatorio allegata include le prescrizioni riportate nel Decreto dirigenziale n. 963, del 9.9.2010, del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio per l'annata 2010-2011;
- b. con il Decreto Dirigenziale n. 633 del 23.9.2011 del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio dell'annata venatoria 2011-2012, senza prescrizioni;
- c. la proposta di calendario venatorio allegata include le prescrizioni riportate nel Decreto

- Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio 2012-2013,
- d. a seguito della valutazione V.A.S. – Valutazione di Incidenza per il vigente Piano Faunistico Venatorio regionale, con il citato Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 il Settore Tutela dell'Ambiente ha specificato che a partire dalla stagione venatoria 2013- 2014 il calendario debba attenersi alle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione VIA VAS VI alla Proposta di Piano Faunistico Venatorio nella seduta del 26.07.2012;
 - e. la proposta di calendario venatorio allegata include pertanto le prescrizioni riportate per la formulazione dei calendari venatori in vigenza del Piano Faunistico con Decreto Dirigenziale del Settore Tutela dell'Ambiente, n. 51 del 14/02/2013, con cui è stato espresso parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio 2013-2023;
 - f. l'articolo 3, comma 1, lettera a, del Regolamento n. 1/2010 *“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”* emanato con D.P.G.R n. 9 del 29 gennaio 2010, dispone, tra l'altro, che non risulta necessaria la valutazione di incidenza per gli interventi puntualmente previsti nei piani faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo”;
 - g. il Settore Tutela dell'ambiente, con nota n. 572260 del 6.8.2013, in riscontro a specifica richiesta, ha confermato che non è necessario esperire la procedura di V. I. per i calendari venatori regionali conformi agli indirizzi di cui al par.9.5 della proposta di Piano faunistico Venatorio ed alle prescrizioni di cui ai DD.DD. n.565 del 4.12.2012 e n. 51 del 14.2.2013;

TENUTO CONTO che, allo scopo di assicurare la più ampia diffusione del calendario venatorio 2016/2017, si rende necessario stampare un adeguato numero di manifesti e volantini, tutti riportanti il calendario, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e dell'art. 19, commi 2, 3 e 4 L. R. 26/2012 e s.m.i, nonché gli altri stampati necessari per i versamenti delle tasse relative all'attività venatoria.

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio per l'annata venatoria 2016-2017, completa di cartine, allegata alla presente deliberazione;
- b. di dover approvare un nuovo modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania, esclusivamente per la parte inerente alla annotazione dei capi abbattuti;
- c. di dover disporre per la divulgazione del calendario venatorio per l'annata 2016-2017 mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 5.000 volantini; 4.000 manifesti di cui 2.000 contenenti il testo e 2.000 contenente tabelle e cartografia; 100.000 bollettini di conto corrente (45.000 con codice tariffa 1107; 45.000 con codice 1150, e 10.000 con codice in bianco) per i versamenti su conto unico regionale;
- d. di dover stabilire che le spese per gli stampati, stimate in 5.000 Euro, siano imputate al capitolo 1407 del bilancio gestionale 2016 che presenta sufficiente disponibilità;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 all'art. 18, dalla legge regionale 26/2012 come modificata dalla 12/2013 agli artt. 15 e 24 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. **di approvare il calendario venatorio** per l'annata venatoria 2016-2017 - allegato 1 e le tavole grafiche ad esso relative, allegato 2 - aree percorse dal fuoco, allegato 3 - valichi montani, allegato 4 - corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 5 - zone umide della regione, allegato 6 - aree protette, allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S., tutti uniti al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, c. 1, lett. a, del Regolamento n. 1/2010, recante "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza", non risulta necessaria la valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio, essendo stata effettuata, con esito positivo, sul Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente, che ne definisce indirizzi e criteri da osservare;
3. **di approvare il modello di tesserino** per l'esercizio venatorio in Regione Campania, esclusivamente per la parte inerente alla annotazione dei capi abbattuti, (*Allegato 8*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare l'Unità Operativa Dirigenziale 08 – Pesca Acquacoltura e Caccia di provvedere:
 - 4.1. alla divulgazione del calendario venatorio, mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 5.000 volantini, di 2.000 manifesti contenente il testo e 2.000 contenente tabelle e cartografia, nonché 100.000 bollettini di conto corrente (45.000 con codice tariffa 1107; 45.000 con codice 1150, e 10.000 con codice in bianco) per i versamenti su conto unico regionale;
5. di far gravare sul capitolo 1407 del bilancio gestionale 2016, che presenta sufficiente disponibilità, le somme occorrenti per le attività di stampa e divulgazione, nei limiti della spesa complessiva, stimata in Euro 5.000,00;
6. di provvedere affinché il calendario venatorio approvato sia pubblicato, con la massima sollecitudine, sul primo numero utile del B.U.R.C. sul sito www.campaniacaccia.it e sui siti istituzionali della Regione Campania.

Copia della presente sarà trasmessa: all'Unità Operativa Dirigenziale 08 – Pesca Acquacoltura e Caccia, all'Unità Operativa Dirigenziale 14 - Gestione Economico Contabile e Finanziaria, all'Unità Operativa Dirigenziale 03 - Gestione delle Entrate Regionali, all'Unità Operativa Dirigenziale 04 - Gestione delle Spese Regionali per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.